



IMPOSTE SUL REDDITO

La Riforma fiscale strizza l'occhio alle colture idroponiche

di Luigi Scappini

OneDay Master

Disciplina fiscale dell'impresa agricola

Scopri di più

L'[articolo 5](#), comma 1, lettera b), p.to 1, **L. 111/2023**, introduce, nell'ambito delle **attività agricole** di coltivazione, **nuove classi e qualità** di **coltura** con il dichiarato *“fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione”*, **procedendo** al connesso **riordino** del **regime** di imposizione su **base catastale** e individuando **il limite oltre il quale l'attività** eccedente è considerata **produttiva di reddito d'impresa**.

Il riferimento del Legislatore è, con tutta evidenza, a quelle attività, quali le **colture idroponiche** e le **c.d. vertical farm** che, sfruttando *“nuove”* tecniche di coltivazione, riescono ad ottenere i prodotti, anche in ambienti *indoor*. In attesa dell'intervento della Riforma fiscale, tali modalità innovative di coltivazione si trovano:

- da un punto di vista **civilistico**, nel perimetro **agricolo** e;
- da un punto di vista della **fiscalità diretta**, nell'ambito del **reddito di impresa**.

Civilistivamente, infatti, la **Riforma del 2001** ha comportato, per effetto della rimodulazione dei requisiti richiesti e del concetto di fondo, un **ampliarsi** delle **attività** che si possono considerare **“agricole”**. L'[articolo 2135, comma 2, cod. civ.](#), nel definire cosa si intende per **coltivazione del fondo**, selvicoltura e allevamento di animali, precisa che sono tali *“le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*, introducendo di fatto la possibilità di considerare **“agricole”**, anche le attività che potenzialmente possono essere svolte su di un terreno, ma che di fatto non lo sono quali, ad esempio, le **colture idroponiche caratterizzate dalle radici fuori dal terreno**.

Il Legislatore, consci di tali ineludibili sviluppi determinati dalla sempre maggior sinergia tra tecnologia e attività agricole, nel 2021 ha introdotto, a mezzo dell'[articolo 224, D.L. 34/2020](#), il **comma 3-dieces**, all'articolo 78, D.L. 18/2020, secondo cui *“considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di*



entrata in vigore della presente disposizione, **definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO**”; previsione quest’ultima correttamente ottemperata con decorrenza **1.1.2021**, con l’introduzione del **codice attività 01.13.21** per la produzione di ortaggi e del codice attività **01.19.21** per la produzione di fiori.

Da un punto di vista dell’Iva, l’attività di **coltivazione idroponica** comporta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, l’applicazione, salvo facoltà di opzione per le regole ordinarie, del **regime speciale** previsto dall’[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), che, per le attività di coltivazione di ortaggi e di fiori, risulta **poco “attrattivo”**, in ragione dell’**aliquota compensativa**, individuata nella misura del **4%**.

Per quanto attiene la **fiscalità diretta**, in attesa dell’attuazione della Riforma fiscale e, nello specifico, di quanto previsto dall’[articolo 5](#), comma 1, lettera b), p.to 1), L. 111/2023, attualmente, stante il dato letterale alquanto stringente, le **colture idroponiche sono produttive di un reddito di impresa**.

Infatti, l’[articolo 32, Tuir](#), a differenza di quanto previsto ai fini Iva dall’[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), non richiama espressamente l’[articolo 2135, cod. civ.](#), individuando soltanto la **coltivazione del fondo e la selvicoltura**.

A dire il vero, la **lettera b)**, del comma 2, dell’[articolo 32](#), Tuir, **riconduce** nell’ambito del **reddito agrario** “*le produzioni di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie*”, purché la superficie adibita alla coltivazione **non ecceda il doppio di quella del terreno** su cui la produzione stessa insiste.

Il problema delle **colture idroponiche** nasce dalla circostanza che spesso **non è individuabile un piano, sviluppandosi verticalmente**, con la conseguenza dell’impossibilità della riconduzione di tali culture nella previsione della richiamata lettera b).

Compito del Legislatore della Riforma è quello di effettuare, **come** del resto già accaduto in passato con gli **allevamenti ittici** (D.L. 106/2005), una **“forzatura” normativa** prevedendo **nuove classi e qualità di coltura**, il tutto nel rispetto dell’attuale **schema** previsto per le **“ordinarie” colture in serra** e, quindi, ponendo un limite, superato il quale l’attività si considera produttiva di un reddito di impresa.

Schema che, si ricorda, prevede, per quanto riguarda l’**attività eccedente** i limiti che **non** trova copertura nel **reddito agrario**, un **diverso trattamento** a seconda della **natura giuridica** del soggetto che la esercita; infatti, ferma restando la produzione di un **reddito** che è di **impresa**, nel caso di **ditte individuali, enti non commerciali e società semplici**, il reddito verrà determinato **in via forfettaria**, ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 56-bis](#), comma 1, Tuir, mentre per gli altri soggetti si dovrà procedere all’ordinaria contrapposizione dei **ricavi con i costi**.